

**PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

**(in vigore dal 1 luglio 2021)**

## **Premessa**

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (di seguito la “**Procedura**”) è volta a individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Brunello Cucinelli S.p.A. (di seguito “**Brunello Cucinelli**” o la “**Società**”) direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale.

La Procedura è stata predisposta sulla base del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 e con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il “**Regolamento 17221/2010**”).

La Procedura contiene la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate: (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite) e (ii) le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all’istruttoria e all’approvazione delle stesse.

La Procedura non trova applicazione nei confronti delle categorie di operazioni con parti correlate individuate all’art. 2 della Procedura (così come consentito dal Regolamento 17221/2010).

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento 17221/2010 e alla Comunicazione Consob n. 10078683 del 24 settembre 2010 (la “**Comunicazione Consob**”).

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento 17221/2010 – in particolare con riferimento alle definizioni di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate” e “Parti Correlate”, – si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1

#### Definizioni

1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

**“Amministratori Indipendenti”**: indica gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi del Codice di *Corporate Governance*;

**“Amministratori non Correlati”**: indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;

**“Amministratori Coinvolti”**: gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;

**“Codice di Corporate Governance”** indica il Codice di *Corporate Governance* delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate e promosso da Borsa Italiana, ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, come di volta in volta modificato, al quale la Società aderisce.

**“Comitato Operazioni con Parti Correlate” o “Comitato OPC”**: il comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti, istituito dal Consiglio di Amministrazione. Ai fini della presente Procedura, il Comitato OPC coincide con il comitato di controllo e rischi della Società;

**“Comitato per la Remunerazione e per le Nomine”**: indica il comitato per la Remunerazione e per le Nomine della Società di cui fanno parte tre (3) Amministratori Indipendenti, costituito secondo il Codice di *Corporate Governance*;

**“Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard”**: indica le “*condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard*” come definite nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente <sup>(1)</sup> e nella Comunicazione Consob;

**“Consiglio di Amministrazione”**: indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

**“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”**: indica i “*dirigenti con responsabilità strategiche*” come definiti nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente <sup>(2)</sup>;

**“Operazioni con Parti Correlate”**: indica le operazioni con parti correlate disciplinate dal Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente <sup>(3)</sup>;

---

<sup>1</sup> Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce le “Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard” come condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

<sup>2</sup> Per chiarezza espositiva, si evidenzia che l'Appendice al Regolamento 17221/2010 definisce i “Dirigenti con Responsabilità Strategiche” come quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

<sup>3</sup> Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce “Operazione con Parti Correlate” le operazioni definite come tali dai principi internazionali adottati secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002. Come indicato dall'Appendice al Regolamento 17221/2010, ai fini del Regolamento 17221/2010 si

**“Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate”**: indica le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle Società Controllate dalla Società con Parti Correlate a quest’ultima e sottoposte al suo preventivo esame o approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte di Brunello Cucinelli, dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali di Brunello Cucinelli;

**“Operazioni di Importo Esiguo”**: indica la singola Operazione con Parte Correlata il cui controvalore sia inferiore a Euro 250.000 ovvero, nel caso di operazioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi o l’esecuzione di opere, l’insieme di Operazioni con Parti Correlate (di controvalore inferiore a Euro 250.000 ciascuna), poste in essere tra le stesse parti e aventi ad oggetto la medesima tipologia di servizio o opera, il cui controvalore sia, nel corso di un periodo di 12 (dodici) mesi consecutivi, inferiore complessivamente a Euro 500.000<sup>(4)</sup> fermo restando che, in ogni caso, qualora la Parte Correlata sia una persona fisica, sarà tale l’operazione il cui controvalore sia inferiore a Euro 100.000;

**“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: indica le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite sulla base dei criteri indicati nell’Allegato 3 del Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente;

**“Operazioni di Minore Rilevanza”**: indica le “operazioni di minore rilevanza” come definite nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente;

**“Operazioni Ordinarie”**: indica le “operazioni ordinarie” come definite nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente <sup>(5)</sup>;

**“Organo Delegato”**: indica l’amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell’art. 2381, comma 2, c.c.;

**“Parti Correlate”**: indica le “parti correlate” come definite nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente <sup>(6)</sup>;

---

applica la definizione contenuta nei principi contabili internazionali secondo i quali rientra nella definizione di Operazione con Parti Correlate qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;

- le decisioni relative all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

<sup>4</sup> Per chiarezza si fa presente che, nel caso di contratti di locazione ovvero di contratti di servizi a prestazioni continuative o periodiche pluriennali, si ha riguardo al canone o corrispettivo previsto su base annua.

<sup>5</sup> Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce le “Operazioni Ordinarie” come le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della società.

<sup>6</sup> Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce “Parte Correlata” i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Come disposto dall’Appendice al Regolamento 17221/2010, una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:

(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;

(ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o

(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante,

**“Regolamento Emittenti”**: indica il regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato;

**“Soci non Correlati”**: indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società;

**“Società Controllata”**: un’entità, anche senza personalità giuridica, controllata da un’altra entità;

**“Società Collegata”**: un’entità, anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un’influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto;

**“Testo Unico”** o **“TUF”**: indica il D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato.

## **Articolo 2** **Esclusioni**

1. Così come previsto dal Regolamento 17221/2010 e in particolare dagli artt. 13 e 14, la presente Procedura non si applica:

- (a) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato) (ex art. 2389, comma 1, c.c.) e alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori preventivamente determinato dall’assemblea ex art. 2389, comma 3, c.c.;
- (b) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- (c) ai piani di compenso basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea ai sensi dell’art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive;
- (d) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate sub (a), in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
  - (i) la Società abbia in essere una politica di remunerazione approvata

---

controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);

(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

(iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;

(v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata;

(vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante).

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l’investitore che ha un’influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

Per la definizione delle nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “stretti familiari”, “società controllata” “società collegata” e “joint venture” si rinvia all’Appendice al Regolamento 17221/2010.

dall'assemblea, nella cui definizione sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione e per le Nomine;

- (ii) la remunerazione attribuita sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (e) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard.

In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, del Regolamento 17221/2010, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società comunicherà a Consob e agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento 17221/2010, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. Nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento 17221/2010, la Società indicherà quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale disposizione siano state concluse avvalendosi della presente esenzione;

- (f) come previsto dallo statuto della Società, in caso di urgenza, ferme le previsioni in materia di informazione al pubblico di cui all'art. 5 del Regolamento 17221/2010 e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio Di Amministrazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Regolamento 17221/2010 applicabili alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, da approvare con la procedura deliberativa in via d'urgenza che prevede che:
- (i) qualora l'operazione ricada nelle competenze dell'Organo Delegato o del comitato esecutivo (ove costituito), il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
  - (ii) ferma la loro efficacia, tali operazioni siano successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
  - (iii) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e che il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
  - (iv) la relazione e le valutazioni sub (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali

documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento 17221/2010;

- (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, siano messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;
- (g) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale (ex art. 2402 c.c.);
- (h) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della Società; fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di altre parti correlate della Società (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Società Collegate con le quali l'operazione è svolta; e (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella Società Controllata o Società Collegata con cui l'operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società;
- (i) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
  - (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
  - (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
  - (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

2. Alle fattispecie previste dal comma 1 non si applicano le disposizioni del Regolamento 17221/2010, nei limiti in cui consentito dal Regolamento medesimo.

3. Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo 2 trovano applicazione anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate di cui all'art. 8 (*Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate*) della Procedura.

4. Il Consiglio di Amministrazione valuta su base almeno annuale la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite ordinarie e concluse condizioni di Mercato o Standard, comunicate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) della presente Procedura.

## **II. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA**

### **Articolo 3**

#### **Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza**

1. L'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza è rimessa alla competenza dell'Organo Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza.

Qualora l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa<sup>(7)</sup>.

2. Qualora l'operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, è trasmessa agli Amministratori un'informativa completa e adeguata sull'operazione che si intende realizzare, in tempo utile per consentire al Consiglio un'accurata valutazione della operazione proposta e comunque almeno 3 giorni prima della data della riunione consiliare. Non appena disponibile (ma comunque in tempo utile per la riunione consiliare) dovrà essere trasmesso agli Amministratori il parere non vincolante del Comitato OPC di cui al successivo art. 4.

In ogni caso, l'informativa fornita ai Consiglieri dovrà contenere:

- l'indicazione delle caratteristiche generali dell'operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
- l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
- l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'operazione.

3. Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva un'Operazione di Minore Rilevanza dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione.
4. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.

---

<sup>7</sup> A fini di chiarezza, si ricorda che gli amministratori tenuti ad astenersi concorrono al raggiungimento del *quorum* costitutivo, ma sono esclusi da quello deliberativo.

5. Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a quelle Operazioni di Minore Rilevanza dell'Emittente e delle sue controllate nelle quali uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi ovvero nelle quali l'Organo Delegato sia titolare di un interesse per conto proprio o di terzi ed osservi quindi l'obbligo di astensione *ex art. 2391 c.c.*.
6. La medesima procedura di cui alla presente Sezione II trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni di Minore Rilevanza da sottoporre all'Assemblea allorché tali operazioni siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate.

#### **Articolo 4** **Coinvolgimento del Comitato OPC**

1. L'Organo Delegato trasmette con 3 giorni di preavviso al Comitato OPC la documentazione contenente ogni informazione utile per l'accurata valutazione dell'operazione affinché il Comitato OPC possa svolgere i propri compiti secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento 17221/2010.
2. Resta salva la facoltà del Comitato OPC di richiedere chiarimenti nonché di richiedere che gli vengano fornite ulteriori informazioni.
3. Prima della loro approvazione da parte dell'organo competente, il Comitato OPC esprime un parere motivato sull'interesse della Società al compimento delle Operazioni di Minore Rilevanza nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni previste. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato OPC.

Affinché tale parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso esprima un'integrale condivisione da parte del Comitato OPC rispetto al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza in esame.

Tuttavia, qualora il parere, pur espressamente definito come favorevole rispetto al compimento di una determinata Operazione di Minore Rilevanza, esprima una valutazione negativa su singoli aspetti dell'operazione, esso conterrà anche l'indicazione delle ragioni in considerazione delle quali si ritiene che tale valutazione non infici il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

4. Ai fini della compiuta valutazione delle Operazioni di Minore Rilevanza sottoposte al suo esame, il Comitato OPC, tenuto conto della natura, del valore e delle altre caratteristiche della singola Operazione di Minore Rilevanza, ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta di cui verificherà preventivamente l'indipendenza. Ai fini della valutazione circa l'indipendenza degli esperti, il Comitato OPC terrà conto delle relazioni indicate nel Regolamento 17221/2010 <sup>(8)</sup>. Le spese relative al coinvolgimento degli esperti indipendenti sono a

---

<sup>8</sup> Tra le relazioni prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente il Regolamento 17221/2010 menziona le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti

carico della Società.

5. Nel caso in cui uno degli Amministratori Indipendenti membri del Comitato OPC sia Parte Correlata rispetto all'operazione in oggetto, le funzioni che competono al Comitato OPC ai sensi delle disposizioni precedenti, compreso il rilascio del parere motivato, saranno svolte dagli altri membri del Comitato OPC sempre che siano Amministratori Indipendenti e non correlati. Diversamente il Consiglio di Amministrazione procederà a integrare il Comitato OPC con uno o più Amministratori Indipendenti non correlati anche solo *ad hoc* per lo svolgimento dei lavori e delle attività relative all'operazione in questione.

## **Articolo 5**

### **Obblighi informativi successivi**

1. L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sulle Operazioni di Minore Rilevanza effettuate nel trimestre di riferimento.
2. Il dettaglio delle singole operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:
  - la controparte con cui ciascuna operazione è stata posta in essere;
  - una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna operazione;
  - le motivazioni di ciascuna operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
  - le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate, la riferibilità agli standard di mercato nonché il parere espresso dal Comitato Controllo e Rischi.
3. Fatto salvo il rispetto di quanto previsto all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'Organo Delegato cura che la Società metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento informativo contenente l'indicazione delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato OPC ai sensi dell'art. 4.
4. In particolare, in tale documento sono indicati per ciascuna operazione:
  - la controparte;
  - l'oggetto;
  - il corrispettivo;
  - le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere negativo espresso dal

---

indipendenti.

Comitato OPC.

5. Entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, i pareri negativi del Comitato OPC relativi alle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento sono messi a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo di cui al presente art. 5 o sul sito internet della Società.
6. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di Società Controllate, la Società, nelle modalità e nei termini di cui all'art. 5 del Regolamento 17221/2010, predisporrà e metterà a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del suddetto Regolamento.
7. Nell'espletamento dei propri obblighi informativi di cui alla presente Sezione II, l'Organo Delegato potrà avvalersi del supporto del CFO e/o del Responsabile degli Affari Legali e Societari.

### **III. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

#### **Articolo 6**

#### **Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza**

1. Fatto salvo il caso in cui siano di competenza dell'Assemblea, l'esame e l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza sono riservati al Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere motivato favorevole del Comitato OPC secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione di Maggiore Rilevanza si astengono dalla votazione sulla stessa.<sup>9)</sup>

2. Il Consiglio delibera con le maggioranze previste dallo Statuto.
3. È trasmessa agli Amministratori un'informativa completa e adeguata sull'operazione che si intende realizzare, in tempo utile per consentire al Consiglio un'accurata valutazione della operazione proposta e comunque almeno 7 giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare. Non appena disponibile (ma comunque in tempo utile per la riunione consiliare) dovrà essere trasmesso agli Amministratori il parere motivato del Comitato OPC di cui al successivo art. 7. L'informativa da fornire agli Amministratori dovrà in ogni caso contenere:
  - l'indicazione delle caratteristiche generali dell'operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
  - l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
  - l'indicazione dei prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, anche al livello consolidato;
  - l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organosociali siano portatori rispetto all'operazione.

---

<sup>9</sup> A fini di chiarezza, si ricorda che gli amministratori tenuti ad astenersi concorrono al raggiungimento del *quorum* costitutivo, ma sono esclusi da quello deliberativo.

4. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a valutare in particolare le motivazioni dell'operazione, l'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione considerata.
5. Il verbale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di approvazione di un'Operazione di Maggiore Rilevanza indica le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione.
6. Nel caso in cui il Comitato OPC abbia espresso parere contrario alla realizzazione di un'Operazione di Maggiore Rilevanza, tale operazione non potrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione e non potrà pertanto essere posta in essere.
7. La medesima procedura di cui alla presente Sezione III trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza da sottoporre all'Assemblea allorché tali operazioni siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate.
8. L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

#### **Articolo 7**

#### **Coinvolgimento del Comitato OPC**

1. Ai fini della presente Sezione III le attribuzioni affidate al Comitato OPC spettano fintanto che esso sia composto da soli Amministratori Indipendenti e non correlati.
2. Fin dall'inizio delle trattative, l'Organo Delegato ovvero i soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria di un'Operazione di Maggiore Rilevanza sono tenuti a fornire tempestivamente al Comitato OPC un flusso informativo completo e aggiornato sulla conduzione e sullo sviluppo delle trattative dell'operazione nonché sullo svolgimento dell'istruttoria su tale operazione affinché il Comitato OPC possa svolgere i propri compiti, secondo quanto previsto dal Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente.
3. L'Organo Delegato ovvero i soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria sono tenuti a fornire tempestivamente al Comitato OPC tutti i chiarimenti e gli ulteriori documenti che dovessero essere richiesti da questi ultimi.
4. Il Comitato OPC può formulare osservazioni e suggerimenti all'Organo Delegato e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
5. Il Comitato OPC esprime un parere motivato sull'interesse della Società al compimento di ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni previste. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

Affinché tale parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso esprima un'integrale condivisione da parte del Comitato OPC rispetto al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza in esame.

Tuttavia, qualora il parere, pur espressamente definito come favorevole rispetto al compimento di una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza, esprima una valutazione negativa su singoli aspetti dell'operazione, esso conterrà anche l'indicazione delle ragioni in considerazione delle quali si ritiene che tale valutazione non infici il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6. Ai fini della compiuta valutazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza sottoposte al proprio esame, il Comitato OPC, tenuto conto della natura, del valore e delle altre caratteristiche della singola operazione, ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta di cui verificherà preventivamente l'indipendenza. Ai fini della valutazione circa l'indipendenza degli esperti, il Comitato OPC terrà conto delle relazioni indicate nel Regolamento 17221/2010<sup>10</sup>). Le spese relative al coinvolgimento degli esperti indipendenti sono a carico della Società.
7. Nel caso in cui uno degli Amministratori Indipendenti membri del Comitato OPC sia Parte Correlata rispetto all'operazione in esame, le funzioni che competono al Comitato OPC ai sensi delle disposizioni precedenti, compreso il rilascio del parere motivato, saranno svolte dagli altri membri del Comitato OPC sempre che siano Amministratori Indipendenti e non Correlati. Diversamente il Consiglio di Amministrazione procederà a integrare il Comitato OPC con uno o più Amministratori Indipendenti non correlati anche solo ad hoc per lo svolgimento dei lavori e delle attività relative all'operazione in questione.
8. L'Organo Delegato dovrà comunicare al Comitato OPC tempestivamente e, comunque, prima che la Società firmi qualsiasi accordo vincolante, tutte le informazioni utili alla valutazione dell'applicazione alla proposta di Operazione di Maggiore Rilevanza dei casi di esenzione di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del Regolamento 17221/2010.
9. Nell'espletamento dei propri obblighi informativi di cui alla presente Sezione III, l'Organo Delegato potrà avvalersi del supporto del CFO e/o del Responsabile degli Affari Legali e Societari.

#### **IV. DISPOSIZIONI COMUNI**

##### **Articolo 8**

##### **Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate**

1. Le disposizioni di cui alla Sezione II (*Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza*) e di cui alla Sezione III (*Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza*) della presente Procedura trovano altresì applicazione rispetto alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate.
2. Successivamente all'autorizzazione o esame dell'organo competente della Società, l'Organo Delegato provvede a informare tempestivamente l'organo delegato della Società Controllata.

---

<sup>10</sup> Si veda la nota n.9 sopra.

3. Successivamente all'approvazione dell'operazione o al compimento della stessa da parte della Società Controllata, l'organo delegato della Società Controllata:
  - fornisce tempestivamente all'Organo Delegato della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui agli artt. 5 (*Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate*) e 6 (*Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico*) del Regolamento 17221/2010;
  - predispone una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società;
  - fornisce tempestivamente al *Chief Financial Officer* della Società le informazioni necessarie al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 11 (*Elenco delle Operazioni con Parti Correlate*) della presente Procedura.
4. Ferma restando la disciplina delle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui al presente art. 8, le Società Controllate sono comunque tenute a fornire tempestivamente all'Organo Delegato della Società le informazioni sulle operazioni effettuate affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dal Regolamento (ivi inclusi gli obblighi di cui all'art. 5 (*Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate*) e all'art. 6 (*Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico*) del Regolamento 17221/2010.
5. Nell'espletamento dei propri obblighi informativi di cui alla presente Sezione IV, l'Organo Delegato potrà avvalersi del supporto del CFO e/o del Responsabile degli Affari Legali e Societari.

## **Articolo 9**

### **Delibere quadro**

1. Il Consiglio di Amministrazione, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di operazioni omogenee a carattere più ricorrente, può adottare delibere-quadro per le seguenti categorie di operazioni che debbano essere effettuate dalla Società direttamente o per il tramite di Società Controllate:
  - (i) operazioni aventi ad oggetto la vendita, fornitura o somministrazione di capi di abbigliamento o accessori o altri beni rientranti nell'ambito dell'attività ordinaria della Società o del gruppo ad essa facente capo, qualora non rientranti tra le operazioni escluse ex art. 2 della presente Procedura;
  - (ii) operazioni relativi ad accordi di distribuzione commerciale;
  - (iii) operazioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi, anche di natura consulenziale, ovvero l'esecuzione di opere.
2. Le delibere-quadro devono riferirsi a categorie di operazioni sufficientemente determinate, riportando l'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Le delibere-quadro indicano inoltre il loro termine di efficacia, che non può essere in

nessun caso superiore a un anno.

3. A seconda dell'ammontare massimo prevedibile delle operazioni oggetto delle delibere-quadro, l'approvazione di tali delibere avverrà nel rispetto della procedura prevista per l'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza di cui alla Sezione II o della procedura prevista per l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui alla Sezione III.
4. Alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le procedure di cui alle Sezioni II e III.
5. L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull'attuazione delle delibere-quadro nel trimestre di riferimento.

In particolare, l'Organo Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro, indicando per ciascuna:

- la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli standard di mercato.

#### **Articolo 10**

#### **Approvazione da parte dell'Assemblea delle Operazioni con Parti Correlate in caso di urgenza**

1. Ove consentito dallo statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, alle Operazioni con Parti Correlate che siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3 (*Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza*), comma 6, della presente Procedura ovvero all'art. 6 (*Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza*), comma 7.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 che precede, l'organo che convoca l'assemblea predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. La relazione dell'organo che convoca l'assemblea e le valutazioni del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.
3. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale sono negative, l'Operazione con Parti Correlate non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione però che i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

- 4 Diversamente, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

#### **Articolo 11**

##### **Elenco delle Operazioni con Parti Correlate**

1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa e del coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-bis del TUF, l'Organo Delegato informa senza indugio il *Chief Financial Officer* della Società delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere.
2. Il *Chief Financial Officer* della Società predispone un elenco in cui vengono annotate le Operazioni con Parti Correlate, diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo, poste in essere direttamente o per il tramite di Società Controllate, con l'indicazione della controparte, dell'ammontare della singola Operazione, delle date di rilascio del parere del Comitato OPC e di approvazione da parte dell'organo competente.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (ove diverso dal *Chief Financial Officer*) ha facoltà di avere accesso in ogni momento all'elenco di cui al presente art. 11.

#### **Articolo 12**

##### **Modifiche**

La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto del procedimento indicato dall'art. 4 (*Adozione di procedure*) del Regolamento 17221/2010, fermo quanto previsto dal paragrafo 6.1 della Comunicazione per quanto riguarda la valutazione con cadenza almeno triennale da parte del Consiglio di Amministrazione se procedere ad una revisione delle Procedure tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalla Procedura nella prassi applicativa.

#### **Articolo 13**

##### **Entrata in vigore della Procedura**

La presente Procedura entra in vigore dal 1 luglio 2021.